



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE
IL REVISORE UNICO**

ARPAM
Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle Marche - Registro Unico

0039749|07/12/2021
ARPAM|DIRGE|P
20.30.20/2021/DIRGE/32

VERBALE N. 24 - 2021

OGGETTO: CERTIFICAZIONE SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI SOTTOSCRITTO IN DATA 26/07/2021

Il giorno 7 dicembre 2021 nella sede amministrativa dell'ARPAM sita in Ancona in Via Ruggeri 5, ho esaminato l'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale area del comparto, sottoscritta in data 12/11/2021 e trasmessa allo scrivente con nota prot. n. 0038728 del 29.11.2021 riguardante:

- Progressioni economiche orizzontali – definizione risorse per l'attribuzione delle fasce a decorrere dal 01/01/2021 (fondo art.81 CCNL 21/5/2018) e definizione dei criteri e della quota dei beneficiari rispetto agli aventi titolo;
- Definizione risorse destinate al raggiungimento obiettivi di budget e performance individuale per l'anno 2021 (fondo art.81 CCNL 21/05/2018);
- Impiego risorse fondo Art. 80 CCNL per le condizioni di lavoro, per gli incarichi di funzione ed indennità di coordinamento (ad esaurimento).

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- le Circolari MEF-RGS n. 20 del 6/5/2015 e n. 19 del 27/4/2017;

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero



- dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";
- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
 - come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore Unico deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";

PRESO ATTO CHE

- 1) l'ipotesi del CCI del personale area del comparto dell'ARPAM è stata sottoscritta in data 12/11/2021 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
- 2) nell'ipotesi di CCI le parti hanno altresì concordato che dall'anno 2021 il "Protocollo applicativo per la gestione del sistema premiante" è quello dell'allegato B del CCI che sostituisce quello approvato con determina del Direttore Generale n.112 del 29.06.2017 e sottoscritto in data 11.05.2017 con la R.S.U. e le OO.SS.
- 3) che la predetta ipotesi di CCI è accompagnata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria debitamente sottoscritte;

ESAMINATA la documentazione prodotta.

DATO ATTO CHE la spesa conseguente all'attuazione del CCI è finanziata con le risorse dei fondi artt. 80 e 81 del CCNL 21.05.2018, così come definiti per l'anno 2021, con determina del Direttore Generale n. 91/DG/2021.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) ed all'art. 18 (attribuzione selettiva di incentivi: divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione).

Viste le vigenti disposizioni contrattuali e normative, ed in particolare gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed il D.Lgs 27.10.2009, n. 150.

Considerato che l'attuazione del CCI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto contratto opera nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e destinati agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CERTIFICO

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito positivo, l'ipotesi di CCI del 12/11/2021 per l'anno 2021 del personale area del comparto.
- Che la spesa conseguente all'attuazione di detta ipotesi di CCI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi artt. 80 e 81 del CCNL 21.05.2018, costituiti in sede aziendale per l'anno 2021 con determina del Direttore Generale n. 91/DG/2021, e destinati agli istituti previsti dall'atto di cui trattasi.



- Che gli importi dei fondi così come quantificati con la determina sopra richiamata trovano copertura nei conti economici indicati nel modulo IV della relazione tecnico finanziaria.
- La compatibilità dei costi conseguenti al recepimento della ipotesi di CCI, per l'anno 2021, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i.

Fatto, letto e sottoscritto

Ancona, 7 Dicembre 2021

IL REVISORE UNICO
Dott. Guido Frinconi